Articolo 162-bis del Dpr 917 del 22 dicembre 1986

Alessandro Germani
Dottore commercialista, Partner GDC Corporate & Tax

Profili contabili e fiscali delle *holding* industriali

Le ***holding* industriali** soggiacciono alla disciplina prevista dall'**articolo 162-bis del Tuir**, ciò comportando la necessità di **calcolare l'Irap tenendo conto anche della componente finanziaria** e di ottemperare agli obblighi di **comunicazione dell'Anagrafe tributaria**. Una volta chiarito che tali *holding*, come società di partecipazione non finanziaria, sono disciplinate dalla **lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis** citato, a differenza degli intermediari finanziari (disciplinati dalla lettera a) e delle società di partecipazione finanziaria (disciplinate dalla lettera b), per comprendere se tali soggetti rientrino nella fattispecie applicativa, occorre effettuare il **test di prevalenza** stabilito dal comma 3. Esso si basa sui **dati di bilancio**, guardando solo a quelli **patrimoniali** e non più anche a quelli di conto economico. Ma basandosi su **un solo bilancio**, ciò può comportare delle **forti oscillazioni da un anno a un altro**.
Nel caso di una *holding* di un gruppo industriale che svolga anche la funzione di immobiliare di gestione, tendenzialmente i rapporti che occorre monitorare sono le partecipazioni, i finanziamenti (sia quelli effettuati verso le partecipate, sia quelli ricevuti dai soci), nonché le garanzie prestate, che spesso vengono richieste alla *holding* dal sistema bancario a fronte degli immobili da questa posseduti, legate alla concessione di finanziamenti alle operative del gruppo di appartenenza.

Intermediari finanziari e società di partecipazione

La nuova definizione di **intermediari finanziari** e di **società di partecipazione** è contenuta nell'**articolo 162-bis del Dpr 917 del 22 dicembre 1986**, introdotto nel corpo del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) attraverso il recepimento della direttiva Atad [1]. Questa norma reca una definizione di tali soggetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, suddividendo gli stessi nelle seguenti **tre categorie:**

a) gli intermediari finanziari [2];

b) le società di partecipazione finanziaria [3];

c) le società di partecipazione non finanziaria e assimilati.

Con riferimento alla terza categoria, si considerano **società di partecipazione non finanziaria e assimilati:**

- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
- i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del Dm 53 del 2 aprile 2015, «*se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività di tipo industriale e commerciale*» [4].

Per quanto concerne l'elencazione delle **attività non nei confronti del pubblico**, occorre rifarsi al Dm

1. *Tale articolo è stato infatti inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera b), numero 1), del Dlgs 142 del 29 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 300 del 28 dicembre 2018.*

2. *In questa categoria rientrano le banche, le Sim, le Sgr, i confidi, gli operatori del microcredito.*

3. *La norma chiarisce che sono tali i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari. Secondo la relazione illustrativa al decreto legislativo, tra le società di partecipazione finanziaria rientrano le holding bancarie e le holding finanziarie, «già comprese, peraltro, tra i soggetti qualificati intermediari finanziari di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), dell'articolo 162-bis del Tuir».*

4. *La parte in corsivo non figura nel dettato normativo, ma è presente nella relazione illustrativa al Dlgs 142/2018.*

53/2015[5].

In ogni caso, le cosiddette "***holding* industriali" fanno parte di questa categoria**.

Schemi di bilancio per le società di partecipazione non finanziaria

In generale, le **società di partecipazione non finanziaria** redigono il bilancio secondo le **disposizioni del codice civile**, integrate dai **principi contabili nazionali**.

In particolare, la relazione al Dlgs 136/2015, che, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha riscritto la disciplina dei conti annuali e consolidati delle società operanti nel settore finanziario, ha chiarito che i **soggetti che esercitano attività finanziaria** possono essere suddivisi, quanto alla disciplina del **bilancio d'esercizio**, in **tre categorie**:

- soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del Dlgs 385/1993, nonché società capogruppo dei gruppi bancari, i quali redigono il bilancio secondo i principi Ifrs;
- operatori del microcredito (articolo 111 del Dlgs 385/1993) e confidi minori (articolo 112-bis del Dlgs 385/1993), i quali redigono il bilancio secondo le disposizioni del Dlgs 136/2015;
- altri soggetti che non svolgono attività finanziaria nei confronti del pubblico, come le *holding* di partecipazione e le banche d'affari (*merchant bank*), non iscritti in alcun albo o elenco e non sottoposti ad alcuna forma di controllo, i quali redigono il bilancio secondo il codice civile e il Dlgs 139/2015.

Quindi i soggetti che si qualificano come **intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 162-bis, comma 1, lettera a), del Tuir** redigono il **bilancio** secondo i **principi Ifrs**, a meno che non si tratti di **operatori del microcredito e** di **confidi minori** che lo redigono in base al **Dlgs 136/2015**. Invece le **società di partecipazione non finanziaria e** i **soggetti assimilati**, di cui all'**articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del Tuir** redigono il bilancio secondo il **codice civile** e il **Dlgs 139/2015**. **Tra questi** sono quindi certamente **ricomprese anche le *holding* industriali**.

A livello poi di intermediari finanziari, occorre osservare che le ***holding* di partecipazione** rientrerebbero fra i soggetti deputati a redigere i bilanci secondo il **codice civile** e il **Dlgs 139/2015**, senonché le **società capogruppo dei gruppi bancari** rientrano **e**spressamente fra i soggetti deputati a redigere il bilancio secondo i **principi Ifrs**.

Pertanto, in estrema sintesi, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera a), del Tuir redigono i bilanci secondo i principi Ifrs, mentre gli operatori del microcredito e i confidi minori redigono il bilancio secondo il Dlgs 136/2015. Similmente le ***holding* bancarie** redigono il bilancio secondo i **principi Ifrs**. Invece le ***holding* finanziarie (diverse da quelle bancarie)** che si inquadrano **come società di partecipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 162-bis, comma 1, lettera b), del Tuir** redigono il bilancio secondo il **codice civile** e i **principi contabili nazionali**. Allo stesso modo, anche le **società di partecipazione non finanziaria e assimilati (articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del Tuir**) redigono il bilancio

5. *A questo specifico riguardo, l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale citato stabilisce che non configurano operatività nei confronti del pubblico:*

a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;

b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;

c) l'attività di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;

d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'articolo 121 Tub, né utilizzatori finali del bene o servizio;

2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;

e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di Sim.

secondo il **codice civile** e i **principi contabili nazionali**[6].

Disposizioni fiscali

Le **società di partecipazione non finanziaria (diverse dalle micro imprese)** hanno l'obbligo di seguire il **principio della derivazione rafforzata** che è stabilito dall'**articolo 83, comma 1, del Tuir**, per cui rilevano, **ai fini fiscali**, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** in bilancio previsti dagli Oic.

Tuttavia questa regola della derivazione rafforzata vale per i soggetti differenti dalle micro imprese, disciplinate dall'articolo 2435-ter del codice civile.

In particolare, infatti, sono considerate **micro imprese le società di cui all'articolo 2435-bis** (ovvero le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) del codice civile che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Accade spesso che le *holding* industriali, soprattutto quelle pure, ovvero quelle che si limitano alla mera gestione delle partecipazioni, **rientrino nel novero delle micro imprese**, dal momento che i ricavi di cui alla macro classe A del conto economico sono spesso irrisori e frequentemente tali società non hanno alcun dipendente[7].

In qualità di **soggetti che non rientrano tra gli intermediari finanziari**, le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati **non sono assoggettati alle disposizioni fiscali riservate agli intermediari finanziari**, quali:

- il regime di deducibilità integrale degli interessi passivi (ma soggiacciono invece agli ordinari limiti previsti dall'articolo 96, comma 5, del Tuir in tema di cosiddetto "Rol fiscale");
- il regime di deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti di cui all'articolo 106, commi 3 e 4, del Tuir;
- le disposizioni riguardanti le partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari di cui all'articolo 113, commi 1, 2, 5 e 6, del Tuir;
- la determinazione dell'Irap secondo le disposizioni valevoli per le banche e per le società finanziarie "pure", ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Dlgs 446/1997;
- l'addizionale Ires del 3,5%, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 208/2015.

Sotto il profilo **Irap**, in base all'articolo 6, comma 9, del Dlgs 446/1997 per le **società di partecipazione non finanziaria e assimilati**, la **base imponibile** è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 (cioè in base alle disposizioni delle società di capitali) la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare (ovvero sono indeducibili in misura pari al 4%).

Alle società di partecipazione non finanziaria si applica l'**aliquota Irap del 4,65%**, propria degli intermediari finanziari, e non quella ordinaria del 3,9%. Infatti l'articolo 16, comma 1-bis, lettera b), del Dlgs 446/1997 (inserito dall'articolo 23, comma 5, del Dl 98/2011) richiama l'articolo 6 del medesimo Dlgs 446/1997, il quale, al comma 9, contempla appunto i soggetti in esame.

Criterio della prevalenza

Al fine di stabilire se una società rientri fra gli intermediari finanziari oppure fra le società di partecipazione non finanziaria, occorre fare ricorso al **criterio della prevalenza** stabilito dal **comma 2 dell'articolo**

6. *Si veda al riguardo la circolare Assonime 16 del 24 luglio 2019, paragrafi 1.2 e 2.1. Secondo l'Associazione, si genererebbe un sistema ibrido per cui le holding finanziarie, diverse dalle capogruppo di gruppi bancari, redigono il bilancio secondo i principi Oic (al pari delle holding industriali), ma ai fini fiscali rappresentano dei soggetti equiparati agli intermediari finanziari.*

7. *Ciò, ai fini fiscali, determina alcune conseguenze, quali quella relativa alla fiscalità della cessione di azioni proprie, in quanto le stesse non sono iscritte nell'attivo, ma le relative plusvalenze e minusvalenze sono tassate o dedotte a norma delle disposizioni del Tuir di riferimento, imponendo la gestione di un "doppio binario" civile e fiscale, oppure quella relativa alla "gestione" dei finanziamenti concessi alle controllate allo scopo di rafforzarne la dotazione patrimoniale (non applicandosi l'articolo 5, comma 4-bis, del Dm 8 giugno 2011).*

162-bis del Tuir per gli intermediari finanziari[8] e dal **comma 3 del medesimo articolo per le società di partecipazione non finanziaria**.

Per quanto concerne queste ultime, infatti, la norma stabilisce che l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

Occorre evidenziare che il **test della prevalenza**, in ambedue i casi, deve essere effettuato con riguardo alle **risultanze di un solo esercizio**, il che amplifica la possibilità che una società possa entrare o uscire dal regime in questione in base alla differente composizione dell'attivo di un determinato anno. In particolare, poi, per le *holding* industriali, il test serve a **distinguere le società di partecipazione non finanziaria dalle società industriali, commerciali e di servizi** che, ad esempio, non soggiacciono alle particolari disposizioni in materia di calcolo della base imponibile Irap, né tantomeno alle comunicazioni all'Anagrafe tributaria.

Secondo la **risposta a interrogazione parlamentare 5-01951 del 17 aprile 2019**, per ragioni logico-sistematiche, sarebbe opportuno estendere anche alle società di partecipazione non finanziaria le regole dettate per le *holding* finanziarie in merito alla rilevanza degli impegni a erogare fondi e delle garanzie rilasciate alle società partecipate, anche se tale previsione non è espressamente contenuta al comma 3 dell'articolo 162-bis del Tuir, a differenza di quanto avviene con riferimento al comma 2 (relativo al test di prevalenza per gli intermediari finanziari).

Considerazioni relative a una *holding* immobiliare di famiglia

Spesso ci si imbatte, nell'ambito delle imprese di medio-piccola dimensione, in **società che svolgono il ruolo di *holding* e immobiliari di famiglia**. Queste società nascono allo scopo di **investire il patrimonio delle famiglie imprenditoriali in immobili**, che sono spesso concessi in locazione a società del gruppo e/o a terzi, allo scopo di ricavarne un'adeguata redditività.

Talvolta, in capo all'immobiliare, possono essere concentrate anche delle partecipazioni nelle società operative di famiglia.

In ogni caso, il fatto che, in capo a queste società, si concentri il patrimonio immobiliare consente di **"facilitare" la concessione di finanziamenti** alle società operative, perché l'**immobiliare può costituire la fonte delle garanzie richieste dal sistema bancario** a fronte di tali finanziamenti.

In questi casi occorre domandarsi se la società in questione possa considerarsi un'ordinaria società di capitali oppure se ricorrano le previsioni dell'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del Tuir per qualificarla come società di partecipazione non finanziaria. A tale riguardo, occorre riferirsi al **test di prevalenza**, che è sancito dal comma 3 dell'articolo in questione.

A ciò si aggiunga la considerazione per cui, sebbene la norma non faccia riferimento agli impegni a erogare fondi e alle garanzie rilasciate come avviene per gli intermediari finanziari ai sensi del comma 2, in base all'interrogazione parlamentare 5-01951 del 17 aprile 2019 tali grandezze dovrebbero essere prese in considerazione anche nel caso delle *holding* industriali. Quindi, oltre alle **grandezze che figurano direttamente nello stato patrimoniale**, occorre fare riferimento anche a quanto previsto dalla **nota integrativa per ciò che concerne le garanzie prestate**[9]. ☛

8. *Per gli intermediari finanziari il comma 2 dell'articolo 162-bis del Tuir stabilisce che «Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate».*

9. *Infatti, ai sensi dell'articolo 2427, numero 9, del codice civile, in nota integrativa va indicato l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.*

ESEMPIO 1

Consideriamo, a mero titolo esemplificativo, una società che presenta, in base ai dati relativi allo stato patrimoniale del bilancio chiuso nell'esercizio precedente, i seguenti valori:

- partecipazioni euro 14.000,00;
- finanziamenti euro 1.604.986,00;
- garanzie prestate euro 2.850.000,00;
- totale delle voce rilevanti (partecipazioni + finanziamenti + garanzie) euro 4.468.986,00;
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale (comprensivo delle garanzie) euro 6.082.266,00.

Per quanto concerne le partecipazioni, le stesse fanno riferimento a due società operative, trattandosi, in particolare:

- della partecipazione totalitaria in Alfa per l'importo di euro 10.000,00, pari al capitale sociale di Alfa stessa;
- della partecipazione pari al 40% di Beta per l'importo di euro 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale di Beta stessa.

Le partecipazioni in questione sono iscritte in bilancio al costo storico.

In relazione ai predetti *asset*, sono oggetto di comunicazione le partecipazioni iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie [10].

Per quanto concerne invece i finanziamenti, l'importo complessivo desumibile dal bilancio fa riferimento a:

- euro 1.120.000,00 come credito di finanziamento nei confronti della collegata Beta;
- euro 484.986,00 come debiti verso i soci per finanziamenti ricevuti.

Con riguardo ai finanziamenti, sono oggetto di comunicazione sia il finanziamento ricevuto dalla *holding*, sia quello erogato dalla stessa *holding* alle società del gruppo. Per essere tale, il rapporto finanziario intrattenuto tra la *holding* e i propri soci deve avere a oggetto capitale di debito e non capitale di rischio (come avviene con la sottoscrizione del capitale sociale rappresentato da quote di partecipazione ovvero da azioni), nel senso che dovrà essere sempre previsto un obbligo di restituzione da parte della *holding*, ancorché postergato rispetto al soddisfacimento di altri creditori [11].

Infine, per quanto concerne le garanzie prestate, il dato può essere riassunto come segue:

- quanto a euro 1.950.000,00, si tratta di una fideiussione *omnibus* rilasciata a una banca a favore della collegata Beta;
- quanto a euro 900.000,00, si tratta di altra fideiussione rilasciata a un'altra banca sempre a favore della collegata Beta.

Per ciò che concerne le garanzie, rientrano negli adempimenti comunicativi:

- il rilascio, da parte della *holding*, di garanzie a terzi a favore di società partecipate;
- la ricezione di garanzie da parte di terzi nell'interesse della *holding* a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento;
- le c.d. "lettere di gradimento" o "lettere di *patronage*", equiparabili alle garanzie rilasciate «*stante il riconoscimento dell'efficacia vincolante di queste lettere perché pur sempre dirette a rafforzare la protezione dei diritti del creditore*» [12].

Se si considerano dunque gli elementi rilevanti (euro 4.468.986,00) rispetto al totale dell'attivo di stato patrimoniale della società comprensivo anche delle garanzie presenti in nota integrativa (euro 6.082.266,00), tale rapporto risulta pari al 73,5% e dunque consente di inquadrare la società come *holding* industriale ai sensi dell'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del Tuir.

10. *Si vedano al riguardo la Faq dell'Agenzia delle Entrate 2 febbraio 2018 e la circolare Assoholding 1 del 28 maggio 2007.*

11. *Si veda al riguardo la circolare Assoholding 1 del 28 maggio 2007.*

12. *Si veda in tal senso sempre la circolare Assoholding 1 del 28 maggio 2007.*